

Competenza territoriale nei procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio che riguardano l'affidamento dei minori

Tribunale di Pavia, 7 marzo 2016. Pres. Nardi, Est. Marcella Frangipani

Procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. n. 898/1970 – Responsabilità genitoriale – Affidamento minori – Competenza territoriale – Tribunale del luogo di residenza dei figli

Pur mancando nella legge divorzile una disciplina specifica sulla competenza territoriale nei procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio che riguardano l'affidamento dei minori, di tali procedimenti deve conoscere il Tribunale del luogo di residenza dei figli, in applicazione analogica di quanto previsto per i procedimenti ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione, secondo il dettato dell'art. 709 ter, primo comma, c.p.c.. Le questioni che riguardano la responsabilità genitoriale devono essere decise dal tribunale più prossimo alla sede degli interessi del minore.

(Massima a cura di Marcella Frangipani – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI PAVIA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Lucio Nardi - Presidente

dott. ssa Marcella Frangipani - Giudice relatore

dott.ssa Micaela Palma - Giudice

nel procedimento ex art. 9 L. n. 898/1970

promosso da XX

contro YY

ha pronunciato il seguente provvedimento

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 7 marzo 2016 il Tribunale rileva quanto segue.

Con il ricorso ora in esame XX ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898/1970, la modifica delle condizioni di divorzio consensualmente definite con il marito e recepite nella sentenza di questo Tribunale depositata in data 9 ottobre 2013. In particolare la ricorrente ha domandato la modifica del regime di affidamento dei figli e l'aumento dell'assegno posto a carico del padre per il loro mantenimento.

Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

In udienza il Collegio ha sottoposto alle parti la questione del Tribunale competente a decidere sulle domande proposte, tenendo conto che i due minori risiedono a ^^^^, che ricade nel circondario del Tribunale di ****. Invero nella materia di cui si tratta la questione deve essere rilevata d'ufficio, trattandosi di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., posto che è necessario l'intervento del Pubblico

Ministero. Le parti nulla hanno argomentato, rimettendosi alla decisione del Tribunale.

Pur mancando nella legge divorzile una disciplina specifica sulla competenza territoriale nei procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio che riguardano l'affidamento dei minori (l'art. 12 *quater* della L. n. 898/1970 attiene esclusivamente ai "diritti di obbligazione"), questo Collegio ritiene che di tali procedimenti debba conoscere il Tribunale del luogo di residenza dei figli, in applicazione analogica di quanto previsto per i procedimenti *ex art.* 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione, secondo il dettato dell'art. 709 *ter*, primo comma, c.p.c..

È evidente infatti come i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e quelli di modifica delle condizioni di divorzio presentano situazioni analoghe, che meritano identica disciplina.

Va aggiunto che la dottrina e la normativa comunitaria (v. art. 8 Reg. CE n. 2201/2003) evidenziano la centralità della tutela del minore nei giudizi che lo riguardano e la conseguente opportunità di individuare quale giudice competente a decidere sulla responsabilità genitoriale quello più prossimo alla sede degli interessi del minore; l'esigenza che il giudice sia quello della residenza dei figli risulta poi particolarmente pregnante nel caso di specie, in cui pare necessario l'ascolto dei minori (o quanto meno di XY, che ha superato i dodici anni di età): tale ascolto, da parte del Tribunale o da parte dei Servizi che potranno essere appositamente incaricati, può avvenire nel suo luogo di residenza con meno disagio per il ragazzo rispetto all'ascolto davanti a questo Tribunale.

Tenendo conto che, come s'è detto, la competenza relativa all'affidamento dei minori è inderogabile, il Tribunale di **** potrà conoscere anche della questione economica, per la quale peraltro sussiste la competenza del medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. nonché ai sensi del già citato art. 12 *quater* della L. n. 898/1970.

Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pavia a favore del Tribunale di ****.

In considerazione delle lacune normative in merito alla questione della competenza territoriale nei casi di cui si tratta e tenendo altresì conto del fatto che tale questione è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale, senza che le parti abbiano assunto posizione al riguardo, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo il Tribunale di **** competente a conoscere delle domande proposte dalla ricorrente.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2016

Il Presidente

Dott. Lucio Nardi